



COMUNE DI ROMETTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORDINANZE SINDACALE N. 10 DEL 16/07/2024

OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE NEL TRATTO DI MARE DENOMINATO IT019083076001 – ROMETTA, VIA DEL MARE

IL SINDACO

Visto il Decreto della REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DELLA SALUTE, n. 324 del 18/03/2024, pubblicato sul s.o. n. 3 alla GURS n. 15 del 29/03/2024, recante “STAGIONE BALNEARE 2024”.

Visto dall’articolo 6, comma 4, del decreto interministeriale 30 marzo 2010 (come modificato dal Decreto Interministeriale 19/04/2018) in attuazione degli articoli 5 e 15 del decreto legislativo n. 116 del 2008.

Visto la comunicazione dell’ASP Messina – UOC Laboratorio di Sanità Pubblica, n. 135342/2024 che individua il tratto di mare in corrispondenza della via del Mare del Comune di Rometta come di seguito localizzato:

DENOMINAZIONE AREA DI BALNEAZIONE: IT019083076001 – ROMETTA, via del Mare

INIZIO TRATTO (coordinate geografiche WG84): Long. E 15°,405559 - Lat. N 38°,234208

FINE TRATTO (coordinate geografiche WG84): Long. E 15°,398678 - Lat. N 38°,23111

in cui occorre vietare temporaneamente la balneazione a causa del superamento dei limiti di cui all’allegato A al D.M. 30/03/2010.

Visto la localizzazione cartografica dell’area oggetto di divieto temporaneo di balneazione, di seguito riportata



Visto il T.U.EE.LL. D.Lgs. 267/2000 artt. 50 e 54.

Visto l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali vigente in Sicilia.

ORDINA

il DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE nel tratto di mare in corrispondenza della **via del Mare in Rometta**, come identificato dalle coordinate geograficamente in premessa indicate.

AVVERTE

Nei confronti di coloro che non ottempereranno alla presente ordinanza si procederà con la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale, ed all'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (art. 7 bis D. L.vo 18.08.2000 n. 267).

DISPONE

1. che il Responsabile dell'Area Amministrativa provveda alla registrazione della presente ordinanza ed alla sua pubblicazione come per legge, nonché al successivo inoltrare a:
 - Ministero della Salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria – dgprev@postacert.sanita.it;
 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - dgsta@pec.minambiente.it;
 - Assessorato Regionale alla Sanità – Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico (A.S.O.E.) – dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it;
 - Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it;
 - ASP Messina Dipartimento di Prevenzione per la Salute: dipartimento.prevenzione-salute@pec.asp.messina.it ;
 - Al Laboratorio di Sanità Pubblica di Messina: lsp@asp.messina.it;
 - A.R.P.A. Struttura Territoriale di Messina: arpamessina@arpa.sicilia.it;
 - Alla Capitaneria di Porto di Milazzo: cp-milazzo@pec.mit.gov.it;
 - Alla Stazione Carabinieri di Rometta Marea: tme29484@pec.carabinieri.it
 - Comandante della Polizia Municipale, sede, affinché verifichi il rispetto della segnaletica di divieto;
 2. che il Responsabile Area Tecnica, provveda con urgenza alla collocazione di appositi cartelli recati gli estremi della presente ordinanza, da apporre all'inizio ed alla fine del tratto di spiaggia adiacente la fascia di mare oggetto di divieto, posizionati in aree facilmente visibili, da mantenere efficienti fino alla revoca della presente ordinanza. Inoltre provvederà ai sensi dell'art. 1 lett. b, punto 4 D.M. 18.04.2018, compilando l'apposita modulistica reperibile on-line accedendo al portale acque di balneazione: <http://www.salute.gov.it/AcqueInserimentoOrdinanze/>
- Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale, o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Nicolò Cannata

Il Sindaco
Antonino Cirino